A.







2014-0011378 del 25/03/14

## Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Milano -

Cod. Fisc. 80129030153

## A COMUNE DI LISSONE Comando Polizia Locale Via Gramsci 21 20035 LISSONE (MB)

c.a. dott. Antonio Liberato
polizialocale@comune.lissone.mb.it

p.c. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia Corso Magenta, 24 20123 Milano

mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

A TANK THE PROPERTY OF THE PRO	Prot.	N.	03516	Pos.	34.19.01/11	Allegati
--	-------	----	-------	------	-------------	----------

Risposta al Foglio prot.n.	del
Div Sez	N

OGGETTO: LISSONE (MB). VAS del Piano Urbano del Traffico. Convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità.

Trasmissione parere.

Si comunica che questo Ufficio non potrà partecipare alla conferenza di verifica di assoggettabilità del 3 aprile p.v.

Esaminata la documentazione messa a disposizione, si invita a considerare nella stesura del Piano Urbano del Traffico l'esistenza nel territorio comune di Lissone di aree a rischio archeologico che potrebbero essere interessate da eventuali lavori di adeguamento stradale.

In particolare, si segnala l'esistenza di rischio archeologico nei Nuclei di Antica Formazione, soprattutto per quanto riguarda il centro storico che ha restituito i seguenti rinvenimenti archeologici:

- "Carotto": tomba tardo romana:
- "Carotto", stabilimento Pessina: necropoli romana;
- Piazza Giovanni XXIII (Chiesa dei SS. Pietro e Paolo): necropoli romana;
- Via Loreto: pozzo di possibile età romana:
- Via SS. Pietro e Paolo: cisterna di età moderna;
- Via S. Antonio (f. 28, pp.cc. 406, 407, 408, 409: cisterna di età romana;
- Piazza Libertà: resti della chiesa parrocchiale demolita nel 1933.

Si richiede, quindi, che le tavole di piano siano integrate con la prescrizione che nelle zone di cui sopra sia prevista comunicazione preventiva a questa Soprintendenza per tutte le opere che comportino scavi e movimentazione di terra affinché sia possibile valutare ogni possibile interferenza con presenze archeologiche e sia possibile eseguire un controllo archeologico sul cantiere nei casi in cui sarà da questo Ufficio ritenuto opportuno.

La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata dal proprietario o dall'impresa appaltatrice dei lavori di scavo, sia per lavori in proprietà pubblica sia privata che prevedano scavi per la realizzazione di fabbricati, box interrati, ampliamenti di edifici esistenti, e dovrà essere inviata (per posta o via fax) alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia via E. De Amicis 11, 20124 Milano, fax.

20123 MILANO - Via E. De Amicis, 11 - Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430

e-mail: sba-lom@beniculturali.it - posta certificata: mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

(1289404430) da parte del proprietario o dell'impresa appaltatrice dei lavori con un anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto all'inizio effettivo dei lavori di scavo.

La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo e gli estremi catastali dell'area oggetto di intervento, un estratto di mappa, una breve relazione che indichi la natura dell'intervento ed in particolare l'ampiezza e la profondità dello scavo, oltre alla sua esatta ubicazione.

Dovranno essere indicati i riferimenti telefonici del responsabile di cantiere o dell'architetto che dirige i lavori in modo da permettere di prendere i dovuti contatti. In caso di differimento della data prevista di inizio lavori si chiede una tempestiva comunicazione a questo ufficio via fax.

Non si chiede l'invio del progetto completo, dal momento che questo contiene elementi relativi

arti alzati la cui valutazione non è di competenza di questo ufficio.

La serivente Soprintendenza, nella persona delle dottoresse Grazia Facchinetti e Lucia Mordeglia, è a dispusizione per una più precisa individuazione delle aree di rischio archeologico, in particolare per quelle più periferiche.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) prevede che sia prodotta una relazione archeologica preventiva in fase di progettazione preliminare per tutte le opere pubbliche sopra e sotto soglia comunitaria (art. 95, 96 e 121), nonché per i lavori di "pubblica utilità" con finanziamento privato o pubblico pari o superiore al 50% dei lavori (art. 32, c.1), per concessioni di lavori pubblici (art. 142 c. 3), per lavori per opere di urbanizzazione sopra soglia comunitaria (art. 32, c.1), per la realizzazione di Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (art. 161, c. 6; art. 38 dell'Allegato XXI) e per i contratti relativi ai Settori speciali (art. 206, c. 1).

Si ritiene opportuno sottolineare che la mancata applicazione, in tutto o in parte, della procedura può esporre l'intervento ad un elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione, aggravi di costi e possibili contenziosi con l'Appaltatore. È, unfatti, possibile che a seguito di rinvenimenti archeologici non adeguatamente previsti e valutati vengano imposte varianti, anche sostanziali, in corso d'opera e, in casi estremi, sia impossibile realizzare quanto in progetto. L'omessa attivazione della procedura di archeologia preventiva e il mancato recepimento dei suoi esiti negli elaborati progettuali si possono configurare come omissioni progettuali tali da pregiudicare in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzabilità dell'opera pubblica e inadempimento da parte del soggetto interno o esterno alla Stazione Appaltante incaricato della verifica del progetto, che potrebbe risponderne in termini di responsabilità ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

(don. Filippo M. GAMBARI)

ii duzzonaria responsabile per Elstrationa, Grazia Facchinetti